

## OBBLIGO DEL REVISORE LEGALE O SINDACO NELLE S.R.L. DAL 18.06.2019

*La L. 14.06.2019, n. 55 di conversione del Decreto Legge 18.04.2019, n. 32 (cd. sblocca cantieri), ha modificato l'articolo 2477 del codice civile, in tema di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l.*

*Secondo le nuove disposizioni l'obbligo opera, oltre che per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato (e a quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti), anche quando la s.r.l., per due esercizi consecutivi, supera almeno uno dei seguenti parametri:*

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;*
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;*
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.*

*La cessazione dell'obbligo è, invece, connessa al mancato superamento delle suddette soglie per almeno 3 esercizi consecutivi.*

*Le soglie erano già state oggetto di modifica ad opera del D. Lgs. 14/2019, recante il Codice della Crisi di Impresa. Il testo ora definitivamente approvato costituisce un buon compromesso tra le soglie previgenti (più elevate) e quelle poi introdotte dal Codice della Crisi (eccessivamente ridotte).*

*Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il termine del 16.12.2019 entro il quale le società dovranno provvedere alla nomina e ad uniformare, se necessario, l'atto costitutivo e lo statuto.*

### Indice

Schema di sintesi

Pag. 2

Approfondimenti

Pag. 3



## OBBLIGO DEL REVISORE LEGALE O SINDACO NELLE S.R.L.

Art. 2477 C.C. - D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 - D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 - **D.L. 18.04.2019, n. 32 conv. L. 14.06.2019, n. 55** - Circ. Confindustria 12.04.2010, n. 19296  
Circ. C.N.D.C.E.C. 14.04.2010, n. 17 - Doc. C.N.D.C.E.C. 16.02.2011 - Nota C.N.D.C.E.C. 04.2011 - Circ. Assonime 3.05.2010, n. 16  
Circ. Assonime 7.03.2012, n. 6 - Consiglio Notariato, studio n. 113-2012/1 - *Massima Consiglio Notariato Milano* 3.04.2012, n. 124  
Nota C.N.D.C.E.C. 24.04.2012 - *Assirevi doc. 172 - Massima Comitato Triveneto dei Consiglieri notari I.D.13*

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Il D. Lgs. 14/2019 non solo ha **abbassato le soglie per la nomina obbligatoria** dell'organo di controllo o del revisore delle S.r.l., ma ha anche **ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l'obbligo**. Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto e, al superamento di uno dei nuovi limiti, nominare l'organo di controllo. L'adeguamento è necessario, per esempio, se lo statuto non contiene previsioni sull'organo di controllo, ovvero se ne subordina la nomina al superamento dei limiti di cui all'art. 2435-bis C.C. (il cui rinvio non è più presente nel nuovo art. 2477 C.C.) ovvero nel caso di riproduzione del vecchio testo della norma. **Nell'ambito della Legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 18.04.2019, n. 32 conv. L. 14.06.2019, n. 55) i parametri precedentemente previsti sono stati raddoppiati, con l'ennesima modifica alle regole sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l., introdotte attraverso la modifica all'art. 2477 del C.C.**

### SCHEMA DI SINTESI

<p><b>SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.</b></p> <p>Art. 2477 Codice Civile</p>	<p>⇒ L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di:</p> <p>.. un organo di controllo; _____ o _____</p> <p>.. un revisore.</p>	<p>⇒ Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p>
<p>⇒ Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da <b>un solo membro effettivo</b>.</p>		
<p><b>OBBLIGO</b></p>	<p>⇒ La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l.:</p>	
<p><b>FINO AL 15.03.2019</b></p>	<p>⇒ Per 2 esercizi consecutivi ha superato <b>2 dei limiti</b> indicati dall'art. 2435-bis, c. 1 Codice Civile:</p> <p>.. <b>attivo patrimoniale € 4.400.000</b>;</p> <p>.. <b>ricavi € 8.800.000</b>;</p> <p>.. <b>dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità</b>.</p> <p>L'obbligo di nomina cessa se, <b>per 2 esercizi consecutivi</b>, i predetti limiti non sono superati.</p>	
<p><b>DAL 16.03.2019 AL 17.06.2019<sup>(3)</sup></b></p>	<p>⇒ Per 2 esercizi<sup>(1)</sup> consecutivi ha superato <b>almeno uno</b> dei seguenti limiti:</p> <p>.. <b>attivo patrimoniale: € 2.000.000</b>;</p> <p>.. <b>ricavi: € 2.000.000</b>;</p> <p>.. <b>dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità</b>.</p> <p>L'obbligo di nomina cessa quando, <b>per 3 esercizi consecutivi</b>, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p>	
<p><b>DAL 18.06.2019</b></p>	<p>⇒ Per 2 esercizi<sup>(1)</sup> consecutivi ha superato <b>almeno uno</b> dei seguenti limiti:</p> <p>.. <b>attivo patrimoniale: € 4.000.000</b>;</p> <p>.. <b>ricavi: € 4.000.000</b>;</p> <p>.. <b>dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità</b>.</p> <p>L'obbligo di nomina cessa quando, <b>per 3 esercizi consecutivi</b>, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p>	
<p><b>NOMINA</b></p>	<p>⇒ L'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati al c. 2 e 3 dell'art. 2477 Codice Civile deve provvedere <b>entro 30 giorni<sup>(2)</sup></b> alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o <b>su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese</b>.</p> <p>⇒ La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:</p> <p>.. è tenuta alla redazione del <b>bilancio consolidato</b>;</p> <p>.. <b>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti</b>.</p>	

Note

<sup>(1)</sup> Ai fini della prima applicazione, si ha riguardo ai 2 esercizi antecedenti il 16.12.2019 (2017 e 2018).

<sup>(2)</sup> Le S.r.l. costituite alla data del 16.03.2019, devono provvedere alla nomina degli organi di controllo **entro il 16.12.2019**.

<sup>(3)</sup> Ci si potrebbe chiedere se le nomine effettuate in vigenza dei precedenti (e più bassi) limiti possano essere revocate in quelle società che superavano i vecchi parametri ma non i nuovi. Se la società ha nominato un "revisore", l'art. 4 del D.M. 261/2012 prevede che costituisce giusta causa di revoca del revisore "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge". Più complicata appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale, in quanto, in tal caso, la revoca ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile da parte dell'assemblea, dovrà essere probabilmente approvata con decreto del tribunale.

**APPROFONDIMENTI**

**CONTROLLI  
DA EFFETTUARE**

- Conformità degli statuti delle S.r.l. al nuovo dettato normativo.
- Superamento dei nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio 2018, entro il medesimo termine (120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia 30.04.2019, ovvero 29.06.2019).
- Gli organi di controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore) devono, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, controllare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, assumendo le conseguenti iniziative, nonché segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

**ADEMPIMENTI**

- Convocazione dell'assemblea dei soci per l'adeguamento o l'implementazione dello statuto e/o atto costitutivo in caso di non conformità al dettato normativo **entro il 16.12.2019**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni.
- Nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore contabile) **entro i 30 giorni successivi all'assemblea in cui si verifica il superamento dei nuovi parametri** (30.05.2019, ovvero 29.07.2019) **se lo statuto è già conforme alla nuova normativa, ovvero entro il 16.12.2019 nel caso sia da adeguare.**

**Esempio n. 1**



**Fac-simile di comunicazione dello studio ai propri clienti**

**Oggetto: Modifiche apportate dal D. Lgs. 14/2019 (e dalla L. 14.06.2019, n. 55) al Codice Civile e nuovi assetti di governance e di controllo.**

Spettabile società,

il D. Lgs. 14/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.02.2019, n. 38, contiene il nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza». Il provvedimento prevede non solo disposizioni che riguardano la crisi delle imprese, bensì anche norme che impattano sulla ordinaria gestione delle società e delle imprese in generale. Successivamente, **nella G.U. 17.06.2019, n. 140, è stata pubblicata la L. 14.06.2019, n. 55, di conversione del D.L. 32/2019, contenente la modifica dei parametri previsti dal Codice della crisi ai fini dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo.**

In particolare, sono in vigore le seguenti modifiche al Codice Civile:

- 1) è stato modificato l'art. 2477 Codice Civile, il quale prevede, alla luce delle modifiche successive, che «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    - 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4 milioni;**
    - 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4 milioni;**
    - 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del c. 3 cessa quando, **per 3 esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei predetti limiti»;
- 2) è stato integrato l'art. 2086 Codice Civile, il quale prevede ora che «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»;
- 3) è stato integrato l'art. 2476 Codice Civile, il quale ora prevede che «**Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.** L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

Tali disposizioni sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 14/2019 e, dunque, **dal 16.03.2019, nonché dal 18.06.2019 per quanto riguarda le successive modifiche dei parametri previsti per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.**

Occorre pertanto che la Vostra società provveda a:

- 1) **verificare la conformità dello statuto/atto costitutivo** alle disposizioni normative, e, in caso negativo, provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per il suo adeguamento **entro il 16.12.2019;**
- 2) verificare, in sede di approvazione del bilancio 2018, se esistono i **presupposti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo**, in base alle nuove soglie contenute nell'art. 2477 Codice Civile; in caso di esito positivo, lo statuto della società deve essere conforme e adeguato per consentirne la nomina;
- 3) istituire o implementare un sistema di organizzazione interno, amministrativo e contabile, adeguato alla propria natura e dimensione, idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e a monitorare la continuità aziendale, secondo le nuove definizioni di crisi dettate dall'art. 2 del Codice della crisi d'impresa e secondo le prescrizioni degli indicatori della crisi previsti dall'art. 13 del Codice medesimo (che entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 15.08.2020).

Il nostro studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e consulenza ai fini degli adeguamenti delle procedure di controllo e degli assetti organizzativi, opportuni al rispetto della nuova normativa e in base a dimensione, struttura e caratteristiche della Vostra società.

Cordiali saluti.